

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 maggio 2006

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2006, n. 173.

Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare Pag. 3

**Ministero delle politiche
agricole e forestali**

DECRETO 6 aprile 2006, n. 174.

Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 21 aprile 2006.

Rinnovo del Comitato provinciale INPS di Grosseto. Pag. 11

DECRETO 2 maggio 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Potenza Pag. 13

DECRETO 2 maggio 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Cremona Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Comunicato relativo ai riferimenti normativi al decreto 3 febbraio 2006, n. 141, recante: «Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» Pag. 24

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cirantan» Pag. 24

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Botox» Pag. 25

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Solaraze» Pag. 26

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2006, n. 173.

Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, al fine di consentire la compiuta definizione degli adempimenti istruttori in corso, rivelatisi particolarmente complessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I termini per l'emanazione di regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006 sono prorogati al 31 luglio 2006.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

06G0197

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2006, n. 174.

Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto *r)* dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 9 marzo 2002, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'ufficiale inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *l)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in particolare dell'articolo 14, comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Considerato che, completato il periodo di sperimentazione, occorre provvedere, ai sensi dell'articolo 30,

comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ad emanare il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane;

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 242 del 28 marzo 2006;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) «Borsa merci telematica italiana»: il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla società di gestione;

b) «Piattaforma telematica»: un'unica infrastruttura telematica a livello nazionale con più sistemi di contrattazione per la negoziazione di merci e di derrate;

c) «Società di gestione»: il soggetto che predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica;

d) «Deputazione nazionale»: l'organismo che ha funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana;

e) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, titolari della facoltà di istituire borse di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;

f) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709 e successive modificazioni;

g) «Soggetti abilitati all'intermediazione»: i raccoglitori e gestori di ordini all'interno della Borsa merci telematica italiana;

h) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea;

i) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

l) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

m) «Società di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari

finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia;

n) «Testo unico bancario (T.U. bancario)»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

o) «mercati»: i mercati telematici disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto approvati dalla deputazione nazionale su proposta della società di gestione;

p) «Regolamento»: il presente provvedimento;

q) «Regolamenti speciali di prodotto»: disciplinari che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o fatto successivo alla conclusione del contratto che possa incidere sull'esecuzione del medesimo.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente regolamento:

a) disciplina il funzionamento della Borsa merci telematica italiana, individuando le modalità di accesso, i soggetti abilitati all'intermediazione, le tipologie di contrattazioni telematiche e la regolamentazione dei mercati;

b) stabilisce le modalità di vigilanza e di supporto della Borsa merci telematica italiana tramite appositi organi.

Titolo II

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA

Art. 3.

Accesso alla Borsa merci telematica italiana

1. L'accesso alla Borsa merci telematica è riservato esclusivamente ai soggetti abilitati all'intermediazione di cui al successivo articolo 4 per le negoziazioni tra gli operatori accreditati, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 10.

Art. 4.

Soggetti abilitati all'intermediazione

1. I soggetti abilitati all'intermediazione sono:

a) agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;

b) società di capitali costituite da: agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico, organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 c.c., gli imprenditori della pesca, le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le società cooperative e i loro consorzi delle filiere agricola, agroalimentare ed ittica;

c) imprese di investimento (S.I.M. e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento.

2. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera a), devono:

a) possedere regolare iscrizione nei ruoli formati dalle Camere di commercio;

b) essere capaci di obbligarsi;

c) non essere stati dichiarati falliti, salvo l'eventuale riabilitazione;

d) non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

e) non essere stati esclusi dalle Borse merci;

f) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi;

g) nel caso di agenti d'affari in mediazione, possedere la maggiore età, godere dei diritti civili e politici e non esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata;

h) non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

l) versare un deposito cauzionale infruttifero stabilito dalla Deputazione nazionale su proposta della società di gestione.

3. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera b), devono:

a) possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19, comma 1, punti c), e), f) e h) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) adottare la forma di società di capitale;

c) versare un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita dalla deputazione nazionale su proposta della società di gestione;

d) nel caso di società per azioni, possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19, comma 1, punto g) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera c), devono possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19 e di cui al Titolo II, Capo I, articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), dovranno essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla deputazione nazionale, e potranno indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione nell'elenco.

6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono:

a) rispettare i criteri generali previsti dal Titolo II, Capo II, articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) attenersi alle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti speciali di prodotto e alle disposizioni della Deputazione nazionale e della società di gestione;

c) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto della deontologia professionale e per l'integrità dei mercati;

d) versare i corrispettivi determinati dalla società di gestione per i servizi della Borsa merci telematica italiana da essa erogati.

Art. 5.

Tipologie di contrattazioni telematiche e autorizzazioni

1. Nella Borsa merci telematica italiana è consentita la negoziazione attraverso tre tipologie di contratti:

a) contratti a pronta consegna;

b) contratti a consegna differita nel tempo;

c) contratti a termine.

2. Sono autorizzati a generare e a negoziare i contratti a pronta consegna e i contratti a consegna differita nel tempo i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Sono autorizzati a negoziare i contratti a termine i soggetti abilitati all'intermediazione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere e), f) e g) e comma 2, lettere f), g), h) e i) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 6.

Regolamentazione dei mercati

1. I mercati sono disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto, adottati dalla Deputazione nazionale su proposta della società di gestione sentiti gli operatori della filiera riuniti in appositi comitati.

Titolo III

ORGANI DELLA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA

Art. 7.

Deputazione nazionale

1. La Deputazione nazionale, è nominata dal Ministro delle politiche agricole e forestali ed è composta da sette componenti:

a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

c) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

d) tre rappresentanti designati dall'Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di commercio, socie della società di gestione.

2. I componenti della deputazione nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. La sede e la segreteria sono istituite presso Unioncamere.

4. La Deputazione nazionale esercita funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana, svolgendo collegialmente i seguenti compiti:

a) vigila sulla società di gestione e sul funzionamento generale della Borsa merci telematica italiana e dei mercati adottandone il regolamento generale di cui alla lettera i) del comma 4 del successivo articolo 8;

b) omogeneizza le modalità di negoziazione e di realizzazione di forme di sicurezza e di garanzia delle transazioni sul territorio nazionale;

c) formula lo schema e i criteri generali di redazione dei regolamenti speciali di prodotto comunicandoli alla società di gestione;

d) adotta i regolamenti speciali di prodotto su proposta della società di gestione;

e) stabilisce i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti abilitati all'intermediazione che abbiano violato il regolamento, i regolamenti speciali di prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale;

f) iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura la tenuta, i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e stabilisce l'ammontare del deposito cauzionale infruttifero su proposta della società di gestione;

g) adotta con proprio regolamento le sue modalità di funzionamento.

5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Deputazione nazionale si provvede tramite gli ordinari stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.

Art. 8.

Società di gestione

1. La società di gestione, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla società di gestione è riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro.

2. La società di gestione acquisisce la forma giuridica di società consortile per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata ad assumere la denominazione di «Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)».

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della società di gestione devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al Titolo I, Capo II, articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. La società di gestione svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti:

a) predisporre e amministrare la piattaforma telematica, assicurandone uniformità di accesso e di gestione;

b) propone alla Deputazione nazionale i regolamenti speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i criteri generali formulati dalla Deputazione nazionale stessa;

c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a livello nazionale e comunitario per i servizi della pubblica amministrazione, e provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza;

d) verifica, anche con il supporto delle Camere di commercio, il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 2 per i soggetti abilitati all'intermediazione;

e) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione i servizi relativi all'accesso, alla negoziazione e alla rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma telematica;

f) determina i corrispettivi a essa dovuta dai soggetti abilitati all'intermediazione;

g) propone alla Deputazione nazionale l'ammontare dei depositi cauzionali infruttiferi che devono versare i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

h) fornisce alle Camere di commercio i servizi in materia ai prezzi, alla formazione, alla promozione e al supporto organizzativo e tecnico;

i) propone alla Deputazione nazionale un regolamento generale recante le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del presente regolamento, dotandosi di un assetto organizzativo idoneo all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle direttive impartite dalla Deputazione nazionale.

Art. 9.

Camere di commercio

1. Le Camere di commercio, con il coordinamento di Unioncamere, attendono ai seguenti compiti:

a) assumono la qualità di socio della società di gestione e costituiscono con partecipazione maggioritaria la società di gestione stessa;

b) supportano eventualmente l'attività di verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 4 svolta dalla società di gestione;

c) assicurano sul territorio nazionale il supporto per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa merci telematica italiana;

d) pubblicano, attraverso i propri bollettini ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute nella Borsa merci telematica italiana in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica;

e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali e le categorie professionali, una specifica attività di comunicazione in favore della Borsa merci telematica italiana.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 10.

Periodo transitorio

1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo della piattaforma telematica, l'accesso alla Borsa merci telematica italiana, per un periodo transitorio di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è consentito anche agli operatori accreditati.

2. Ai fini dell'accreditamento da parte della Società di gestione alla Borsa merci telematica italiana, gli operatori devono:

a) appartenere alle categorie dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere b), c), d) ed e);

c) essere iscritti nel registro imprese della Camera di commercio prevista per ciascuna delle seguenti categorie professionali operanti nel settore dei prodotti agricoli, agroindustriali, zootecnici, ittici e tipici: commercianti, utilizzatori compresa la grande distribuzione, trasformatori, cooperative agricole, altri organismi associativi detentori della merce, produttori agricoli e operatori della pesca;

d) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi.

3. Durante il periodo transitorio i soggetti abilitati all'intermediazione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), non sono tenuti al versamento del deposito cauzionale infruttifero.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Riserva nell'uso della denominazione

1. L'uso della denominazione di «Borsa merci telematica», «Mercato telematico di merci» od altra consimile è riservata alla società di gestione. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, articolo 1 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 12.

Controversie

1. Per tutte le controversie relative al pagamento delle tariffe e dei canoni per la fruizione dei servizi della Borsa merci telematica è competente il Foro di Roma.

Art. 13.

Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento derivanti dall'applicazione del presente regolamento non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 49

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994, reca: «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1998, reca: «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1999, reca: «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513».

— Il testo del punto r) dell'art. 8, della legge del 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001), è il seguente:

«r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori.».

— Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, è il seguente:

«Art. 30 (*Adeguamento delle borse merci*). — 1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.

2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.

3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonché di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.»

— Il testo delle lettere d), e), f), g) e l) del comma 2, dell'art. 1, della legge del 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2003), è il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57: (omissis);

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole; (omissis)

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata. (omissis)».

— Il testo del comma 11 dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e l) della legge 7 marzo 2003, n. 38 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 2004), è il seguente:

«11. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comuni-

tario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— La legge 20 marzo 1913, n. 272, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 1913, reca: «Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1954, n. 709, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 24 agosto 1954, reca: «Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico alla Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura, con sede in Roma».

— Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), è il seguente:

«Art. 107 (*Elenco speciale*). — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7, dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'art. 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.».

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 2135 e 2195 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2135 (*Imprenditore agricolo*). — È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.»

«Art. 2195 (*Imprenditori soggetti a registrazione*). — Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (2188) gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria (1834) o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.»

— Il testo degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2005, è il seguente:

«Art. 2 (*Organizzazioni di produttori*). — 1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

- a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
- d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
- f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- g) realizzare iniziative relative alla logistica;
- h) adottare tecnologie innovative;
- i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.»

«Art. 5 (*Forme associate delle organizzazioni di produttori*). — 1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

- a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;
- b) gestire le crisi di mercato;
- c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;
- d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;
- e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;
- f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.

2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1.

3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.»

— Per il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si vedano le note all'art. 1.

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 327 del 31 dicembre 1956, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 5 giugno 1965, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il testo degli articoli 19, 21, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998), è il seguente:

«Art. 19 (*Autorizzazione*). — 1. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle SIM quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni;
- b) la denominazione sociale comprenda le parole «società di intermediazione mobiliare»;
- c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
- f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'art. 13;
- g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 14;
- h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5.

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

4. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi indicati nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

«Art. 21 (Criteri generali). — 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischio dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

Art. 27 (Imprese di investimento comunitarie). — 1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano state informate dall'autorità competente dello Stato d'origine.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi.

4. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.

«Art. 28 (Imprese di investimento extracomunitarie). — 1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:

a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'art. 19, comma 1, lettere d), e) e f);

b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia;

c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;

d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti autorità dello Stato d'origine;

e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di

investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.

«Art. 29 (Banche). — 1. Alla prestazione all'estero di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario.

Nota all'art. 5:

— Il testo delle lettere e), f) e g) del comma 1 e delle lettere f), g), h) ed i) del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

e) (Omissis) «società di intermediazione mobiliare» (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

(Omissis).

«2. Per «strumenti finanziari» si intendono: (Omissis);

f) i contratti «futures» su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

(Omissis).

Note all'art. 8:

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994), è il seguente:

«2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.»

— Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 13 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali). — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di profes-

sionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.

3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 1 del Regio Decreto 4 agosto 1913, n. 1068 (Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1913), è il seguente:

«Art. 1. — La denominazione di «Borsa di commercio», di «Borsa di valori», di «Mercato di valori» od altra consimile è esclusi-

vamente riservata alle Borse istituite a norma dell'art. 1 della legge. Fuori di tal caso, ed ancorché risulti espressamente escluso ogni carattere ufficiale, è vietato usare le denominazioni anzidette o consimili, e formare listini di prezzi.

È permessa tuttavia anche a privati la pubblicazione del listino di borsa.

Il Presidente della Deputazione di borsa vigila per l'osservanza del divieto anzidetto, dà i provvedimenti opportuni e può richiedere l'assistenza dell'autorità politica.

La trasgressione del divieto del Presidente della Deputazione di borsa è punita a norma dell'art. 434 del codice penale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da operatori finanziari, nei casi e secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Il decreto del Ministro del tesoro assicurerà che le negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato siano consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per garantire un effettiva concorrenza.»

06G0190